

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2011, n. 2-2858

Fondazione 20 marzo 2006 - D.G.R. n. 131 - 3651 del 2 agosto 2006 e ss.mm.ii.. Adeguamento dello Statuto. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Vista la Legge Regionale n. 21 del 16 giugno 2006 “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico” che autorizza la partecipazione della Giunta Regionale in qualità di Fondatore alla costituzione della “Fondazione 20 marzo 2006”.

Dato atto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 131-3651 del 2 agosto 2006 ha approvato l’atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione 20 marzo 2006.

Dato inoltre atto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1-8254 del 25/02/2008 ha approvato alcune modifiche ed integrazioni allo Statuto della Fondazione 20 marzo 2006.

Visto l’articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 122/2010 secondo cui, “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

Visto l’articolo 6, comma 5 del D.L. cit., secondo cui “tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.”

Visto l’articolo 6, comma 20 del D.L. cit., secondo cui “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni”.

Visto altresì l’art. 1 comma 1 della legge regionale n. 26 del 31 dicembre 2010, secondo cui “La Regione (...) aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n.122”.

Considerata, dunque, la necessità di adeguare lo Statuto della Fondazione al disposto del D.L. cit., nel modo di seguito descritto, come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

Art. 8, comma 1:

Si sopprime la previsione in Statuto del Comitato Esecutivo, a seguito della riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui infra. Tale previsione è altresì soppressa nel resto dell’articolato.

Art. 9, comma 2, lettera f):

Si adegua l'ammontare del gettone di presenza ed il riconoscimento del rimborso spese alla normativa vigente.

Art. 11, comma 1:

Viene adeguato il numero dei componenti del Cda alla Legge 122/2010.

Viene infatti previsto un massimo di 5 membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, ripartendo puntualmente le designazioni fra i soci.

Art. 12, comma 1:

Si adegua, rispetto al testo vigente che tiene conto della fase (ormai esaurita) di costituzione della Fondazione, il sistema di nomina del Presidente e Vicepresidente.

Acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare in data 9/11/2011.

Considerata l'esigenza di fornire il conseguente indirizzo al rappresentante regionale che interverrà al prossimo Collegio dei Fondatori della "*Fondazione 20 marzo 2006*";

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare l'adeguamento dello Statuto della "*Fondazione 20 marzo 2006*", come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- di autorizzare il rappresentante regionale, che interverrà al prossimo Collegio dei Fondatori della "*Fondazione 20 marzo 2006*", ad esprimersi favorevolmente su tale adeguamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

PROSPETTO SINOTTICO COMPARATIVO

Articolo 8 "Organi della Fondazione"

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a. il Collegio dei Fondatori;</p> <p>b. il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c. il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;</p> <p>d. il Collegio dei Revisori dei conti;</p> <p>e. l'Assemblea dei Partecipanti;</p> <p>f. il Comitato Esecutivo, se nominato.</p> <p>2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti, la durata degli Organi della Fondazione è di tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono di diritto dall'incarico ricoperto in particolare nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.</p>	<p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a. il Collegio dei Fondatori;</p> <p>b. il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c. il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;</p> <p>d. il Collegio dei Revisori dei conti;</p> <p>e. l'Assemblea dei Partecipanti.</p> <p>2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei Partecipanti, la durata degli Organi della Fondazione è di tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono di diritto dall'incarico ricoperto in particolare nelle seguenti ipotesi: a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo; b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.</p>

Articolo 9 "Collegio dei Fondatori"

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p>2. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:</p> <p>a. identificare i settori di attività della Fondazione, nonché stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee</p>	<p>2. Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:</p> <p>a. identificare i settori di attività della Fondazione, nonché stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee</p>

<p>generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3;</p> <p>b. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Fondatori chiamati a far parte della Fondazione medesima in base alle contribuzioni di cui al precedente comma 1;</p> <p>c. in base ai criteri stabiliti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo attribuire la qualifica di Partecipante in alternativa a quella di Fondatore, determinando altresì il periodo di adesione alla Fondazione e l'entità della contribuzione;</p> <p>d. deliberare in merito all'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti in base a quanto stabilito dall'articolo 7;</p> <p>e. deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni della proprietà dei beni nella disponibilità della Fondazione;</p> <p>f. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11 e determinarne l'indennità di carica;</p> <p>g. indicare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente e, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di nove membri, i componenti del Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 11, comma 6, garantendo la rappresentanza dei Fondatori originari;</p> <p>h. nominare i componenti del Collegio dei Revisori, secondo le modalità previste dall'art. 13;</p> <p>i. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>j. esprimere i pareri previsti dal presente Statuto;</p> <p>k. deliberare, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto, in merito alla costituzione e</p>	<p>generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3;</p> <p>b. deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Fondatori chiamati a far parte della Fondazione medesima in base alle contribuzioni di cui al precedente comma 1;</p> <p>c. in base ai criteri stabiliti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo attribuire la qualifica di Partecipante in alternativa a quella di Fondatore, determinando altresì il periodo di adesione alla Fondazione e l'entità della contribuzione;</p> <p>d. deliberare in merito all'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti in base a quanto stabilito dall'articolo 7;</p> <p>e. deliberare su tutte le questioni attinenti eventuali variazioni della proprietà dei beni nella disponibilità della Fondazione;</p> <p>f. nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11, e determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti gli Organi collegiali, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;</p> <p>g. indicare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;</p> <p>h. nominare i componenti del Collegio dei Revisori, secondo le modalità previste dall'art. 13;</p> <p>i. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>j. esprimere i pareri previsti dal presente Statuto;</p> <p>k. deliberare, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto, in merito alla costituzione e</p>
--	---

<p>alla liquidazione di organismi societari o associativi, nonché all’acquisto, alla sottoscrizione e alla cessione di partecipazioni in organismi già costituiti, su proposta del Consiglio di Amministrazione; l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.</p>	<p>alla liquidazione di organismi societari o associativi, nonché all’acquisto, alla sottoscrizione e alla cessione di partecipazioni in organismi già costituiti, su proposta del Consiglio di Amministrazione; l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.</p>
---	---

Articolo 11
“Il Consiglio di Amministrazione”

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 16 (sedici) membri, previa determinazione del numero e delle modalità di designazione da parte del Collegio dei Fondatori, complessivamente individuati come segue: — n. 1 (uno) componente designato congiuntamente dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco del Comune di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino e dal Presidente del CONI; — fino a n. 3 (tre) componenti designati dalla Regione Piemonte; — fino a n. 3 (tre) componenti designati dal Comune di Torino; — fino a n. 3 (tre) componenti designati dalla Provincia di Torino; — fino a n. 3 (tre) componenti designati dal CONI; — fino a n. 1 (uno) componente designato congiuntamente dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco del Comune di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino e dal Presidente del CONI, su indicazione e in rappresentanza dei Comuni sedi olimpiche; — fino a n. 2 (due) componenti in rappresentanza dei Partecipanti o dei Fondatori non originari, dagli stessi designati. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal Collegio dei Fondatori.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 5 membri, eletti dal Collegio dei Fondatori, individuati come segue: - fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte; - fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Torino; - fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Provincia di Torino; - fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI; - fino a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni sedi olimpiche. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà.</p>

~~6. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), il Consiglio di Amministrazione può delegare le attribuzioni di cui al comma 3 ad un Comitato Esecutivo o ad alcuni dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione e, su indicazione del Collegio dei Fondatori, da quattro Vice Presidenti, tra i quali il Vice Presidente della Fondazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) e dell'articolo 12, comma 4, del presente Statuto.~~

Articolo 12 "Presidente e Vice Presidente della Fondazione"

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p>1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. Egli è eletto al pari del Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Collegio dei Fondatori, nella prima riunione del Consiglio medesimo successiva alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del Collegio dei Fondatori secondo le modalità previste dal presente Statuto ad eccezione del primo Presidente che è nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione, anche tra i medesimi, e che resta in carica 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile.</p> <p>3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la legale rappresentanza della Fondazione; - la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; - l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; - la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e 	<p>1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. Egli è eletto - al pari del Vice Presidente - dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Collegio dei Fondatori.</p> <p>3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la legale rappresentanza della Fondazione; - la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; - l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione ; - l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che sottopone alla ratifica nella prima riunione utile; - la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri

<p>dal Comitato Esecutivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, anche se delegati al Comitato Esecutivo, che sottopone alla ratifica nella prima riunione utile; - la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; - il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze; - il raccordo con il Collegio dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti. 	<p>organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze; - il raccordo con il Collegio dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti.
---	--

* * * * *